



ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE N. 22 DEL 05/07/2023

Proposta ===== - ===== N. == DEL =====

ESTRATTO	
OGGETTO	MISURE PER LA PREVENZIONE, VIGILANZA E SICUREZZA URBANA NEGLI STABILIMENTI BALNEARI, NELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E IN QUELLE DI SOMMINISTRAZIONE
QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA	
BENEFICIARI	
PARTE DISPOSITIVA	<p style="text-align: center;">SI ORDINA</p> <ul style="list-style-type: none">- su tutto il territorio di Capaci, a decorrere dal 6 luglio 2023 e fino al 4 agosto 2023, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati, quanto segue:<p style="text-align: center;">SI DISPONE</p><ul style="list-style-type: none">- CAPO 1 - LIMITAZIONI ALLA VENDITA DI BEVANDE Art. 11) 1. Fermo restando il divieto assoluto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minorenni (articolo 689 del Codice Penale), ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita, il divieto assoluto di somministrare,2) vendere, anche nella forma dell'asporto, bevande in contenitori o bottiglie di vetro e lattine dalle ore 19.00 alle ore 6.00. Il predetto divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvenga all'interno dei locali e/o pertinenze esterne autorizzate.

- 3) 2. Vietata la vendita di superalcolici da sporto dalle ore 24.00 alle ore 06.00. Ne sarà consentita la somministrazione all'interno dei locali e nelle aree date in concessione fino all'orario di chiusura stabilito.
- 4) Per l'intera giornata divieto del consumo su aree pubbliche o su aree private ad uso pubblico di bibite alcoliche o superalcoliche in contenitori di qualunque materiale acquistate o a qualsiasi titolo acquisiti altrove. Vietato il deposito (anche temporaneo), l'abbandono e la dispersione sul suolo pubblico di contenitori/bottiglie di vetro e di lattine.

Art. 2

- 1) Ai proprietari, gestori e dipendenti dei pubblici esercizi, laboratori artigianali alimentari con annessa attività di vendita devono, inoltre, attenersi alle sotto indicate misure:
 - rigorosa delimitazione degli spazi di occupazione suolo pubblico (ove esistente);
 - obbligo di posizionare idonei contenitori per il deposito di bicchieri di carta ed altro, che non dovranno essere abbandonati sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
 - obbligo di effettuare un'accurata pulizia degli spazi antistanti (inclusa strada e marciapiede), delle aree utilizzate per gli allestimenti esterni con tavoli e sedie, rispettando le regole per la raccolta differenziata dei rifiuti;
 - evitare che gli avventori si allontanino dal pubblico esercizio e relative pertinenze con bicchieri di vetro o che gettino rifiuti di ogni genere al suolo;
 - avvalersi delle procedure più tempestive per contattare le Forze di Polizia, al fine di allontanare ed isolare clienti molesti, ubriachi e minorenni, che richiedono la somministrazione di bevande, nonostante i divieti.
- 2) I suddetti soggetti sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare, nei confronti dei propri avventori, le necessarie misure di informazione e di controllo.
- 3) 2. Ai sensi del T.U.L.P.S., il titolare del pubblico esercizio può disporre l'allontanamento del cliente dalla propria attività per motivi di sicurezza e di quiete degli altri clienti (Cfr. Cass. Sent. n. 30189/2017 del 16.06.2017), fermo restando che, in qualsiasi momento, può

richiedere l'intervento delle Forze di Polizia e della Polizia Locale.

- CAPO 2 - AZIONI RIGUARDANTI PUBBLICI ESERCIZI ED IN GENERALE ATTIVITÀ RUMOROSE: PICCOLI INTRATTENIMENTI (EMISSIONI SONORE), E PRESCRIZIONI

Art. 3

- 1) Per l'intera giornata è fatto divieto assoluto a tutti i pubblici esercizi e agli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) lo svolgimento di feste da ballo e/o trattenimenti danzanti.

Art. 4

- 1) I piccoli intrattenimenti musicali e/o spettacoli restano assoggettati alla disciplina prevista dal T.U.L.P.S.
- 2) Per piccoli intrattenimenti musicali e/o spettacoli si intende una attività complementare ed accessoria a quella propria della somministrazione alimenti e bevande che ha il solo scopo di attirare ed allietare la clientela senza incremento del prezzo della consumazione e senza che vi sia l'apprestamento di elementi tali da configurare una trasformazione del locale (posizionamento di attrezzature ed impianti aggiuntivi con modifica delle caratteristiche strutturali del locale che conducono alla perdita della connotazione di pubblico esercizio di somministrazione); fra queste rientra la cosiddetta diffusione di "musica di allietamento" ed i cd. "concertini" ossia le esecuzioni musicali a carattere saltuario, sporadico o occasionale, effettuate in qualsiasi locale, al chiuso o all'aperto, in concomitanza con l'attività tipica dell'esercizio, a scopo di intrattenimento dei clienti.
- 3) I piccoli intrattenimenti musicali e/o spettacoli, organizzati in pubblici esercizi e negli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) sono consentiti, restando l'onere dei seguenti adempimenti indispensabili:
 - presentazione della S.C.I.A. presso il S.U.A.P.;
 - predisposizione di adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e relazione tecnica ai sensi del D.P.C.M. n.215 del 16/04/99.
 - certificato di prevenzione incendi (per i locali che accolgono più di 100 avventori).Inoltre, il piccolo intrattenimento, se autorizzato, deve avvenire:

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ senza aumentare il prezzo della consumazione; ▪ senza che ci sia nel locale l'apprestamento di elementi necessari che ne modifichino la configurazione in un locale di pubblico spettacolo; ▪ non devono riscontrarsi spazi specificamente allestiti per lo svolgimento di attività di spettacolo e/o balli destinati agli avventori (es. spostamento dei tavolini, sedie disposte a platea, piste da ballo, pedane, ecc.); ▪ l'attività deve essere accessoria, complementare e secondaria rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande; ▪ è vietata la collocazione e/o l'utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, nonché l'utilizzo di strumenti musicali, fuori dai locali dell'esercizio stesso; ▪ è fatto obbligo di utilizzare casse direzionali che dovranno essere posizionate verso l'interno dei locali; ▪ l'ingresso del pubblico sia libero e gratuito, cioè non vi sia richiesta di pagamento di un corrispettivo nelle varie forme previste o occulte, quali biglietto di ingresso, sottoscrizione per una affiliazione o abbonamento, obbligo o sovrapprezzo nelle consumazioni; ▪ non vi sia richiamo pubblicitario al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media o pubblicità in rete, anche a mezzo social-web, biglietti di invito, in modo che l'avventore si indirizzi in quel locale per la sola attività di somministrazione; ▪ che abbiano durata come specificato al successivo articolo 5. <p>4) Qualora lo svolgimento delle attività sopra citate prevede il superamento dei limiti acustici assoluti e/o differenziali, il titolare di tali attività può chiedere autorizzazione in deroga ai suddetti limiti ai sensi della Legge 447/95 n.447 art.6 comma 1 lettera h). Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, il Sindaco, secondo quanto previsto dall'art. 9 della Legge 447/95, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento</p>
--	---

delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria totale o parziale di determinate attività.

- 5) Sono escluse dalla disciplina del presente atto le fonti di rumore come le attività ed i comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali, quali ad esempio schiamazzi, strepiti di animali o immissioni prodotte da sorgenti di rumore occasionali, a cui si applica la fattispecie prevista dall'art. 659 del Codice Penale e/o art. 844 del Codice Civile.

Art. 5

- 6) I titolari dei pubblici esercizi sono tenuti ad osservare in materia di emissioni sonore quanto previsto nella presente ordinanza e le seguenti fasce orarie che vanno così determinate:

Giorni feriali e festivi

Intrattenimento musicale nelle aree esterne di pertinenza (legittimamente occupate) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e ore 19.00 alle ore 24.00;

Intrattenimento musicale nelle aree interne:

Come per le aree esterne

Venerdì, sabato e prefestivi.

Intrattenimento musicale nelle aree esterne di pertinenza (legittimamente occupate) dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e ore 19.00 alle ore 01.00;

Intrattenimento musicale nelle aree interne:

Come per le aree esterne

- CAPO 3 - SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 6

- 1) In caso di violazione delle disposizioni contenute al CAPO 1, co. 1 e co.2, della presente ordinanza, salvo che non ricorra un reato penale, si applica la sanzione prevista all'art. 50, comma 7 bis, c. 1, del decreto legislativo n. 267/2000, che testualmente recita: "L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco, ai sensi del comma 7 bis, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 5.000,00".
- 2) Limitatamente alle violazioni delle disposizioni contenute al CAPO 1, co. 3, della presente ordinanza, per le quali la legge non indica una specifica sanzione, si applica una sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- 3) Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte nel medesimo anno solare, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, del D. L. 20/02/2017 n. 14, convertito con

modificazioni dalla L. 18/04/2017 n. 48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione ridotta, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981 n. 689.

- 4) Ai sensi dell'art. 16 del 24/11/1981 n. 689, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione, è ammesso il pagamento in misura ridotta di € 1.000,00, pari al doppio del minimo.
- 5) Nei casi di reiterata inosservanza dei predetti articoli della presente ordinanza sindacale, può essere disposta dal Questore e/o dal Sindaco l'applicazione della misura della sospensione dell'attività per un massimo di 15 giorni, ex art. 100 T.U.L.P.S.

Art. 7

- 1) In caso di violazione delle disposizioni contenute al CAPO 2 della presente ordinanza, salvo che non ricorra un reato penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall'autorità competente ai sensi dell'art.9 della L. 447/95, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000,00 € a 20.000,00
- 2) Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all'art. 6, comma 1, del DPCM 1° marzo 1991, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000,00 € a 10.000,00.
- 3) Chi non ottempera a provvedimenti motivati da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente di cui all'art.9 della L. 447/95 sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
- 4) Chi, svolgendo attività rumorose temporanee, senza autorizzazione in deroga, superi i valori limite previsti specificatamente per questi siti sarà sottoposto ad una sanzione pari a € 2.000,00.
- 5) Nel caso in cui le autorità competenti demandate al controllo, tramite apposite misurazioni, verifichino il mancato rispetto dei valori limite previsti o dei valori limite stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comunicare le sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, il titolare dell'attività sanzionata deve contestualmente ritenersi diffidato dal proseguire l'attività stessa. Il titolare dell'attività sanzionata, a seguito dell'immediata diffida, dovrà dimostrare alle Aree III° - Polizia Municipale ed Area IV° - Urbanistica, di aver effettuato

interventi tali da garantire il rispetto dei valori limite.

- 6) Qualora, a seguito della diffida di cui al comma precedente, la violazione viene reiterata e accertata entro i successivi 12 mesi, e l'attività continua a superare i valori limiti di immissione o dei limiti concessi in deroga, sarà emessa ordinanza sindacale di sospensione dell'attività commerciale per 5 giorni consecutivi.
- 7) Nel caso di ulteriore reiterazione o accertamenti successivi sarà emessa attività di sospensione, per un periodo 30 giorni consecutivi.

Art. 8

- 1) Tutti i pubblici esercizi e gli stabilimenti balneari (su demanio marittimo o su area privata) devono esporre al pubblico le tabelle riepilogative allegata alla presente ordinanza.

Art. 9

- 1) La presente ordinanza verrà pubblicata nell'Albo Pretorio informatico comunale e sul sito istituzionale dell'Ente, e avrà decorrenza dalle ore 19.00 del giorno 6 luglio 2023 sino al 4 agosto 2023, con riserva di adottare ulteriori provvedimenti previste dalle norme statali e regionali.
- 2) Si dispone, infine, che copia della presente ordinanza sia notificata per le rispettive competenze a:
 - U.T.G. Prefettura di Palermo;
 - Questura di Palermo;
 - Commissariato di P.S. Mondello;
 - Comando Provinciale Carabinieri Palermo;
 - Compagnia Carabinieri di Carini;
 - Stazione Carabinieri di Capaci;
 - Comando Provinciale Guardia di Finanza;
 - Guardia di Finanza - Tenenza di Carini.
 - Capitaneria di Porto di Palermo;
 - Comando Polizia Provinciale;
 - Comando Polizia locale;
 - ARPA- Palermo;
 - Dirigente SUAP Carini;
 - Responsabile Area IV- Urbanistica;
 - Responsabile Area II – Finanziaria;
 - Responsabile Comunale di Protezione Civile;
 - ASP Palermo – Servizio Prevenzione;
 - SIAE;
 - Associazioni di Categorie;
 - Ai titolari delle attività interessate.

- | | |
|--|--|
| | <p>3) A chiunque spetti, è fatto obbligo di osservare e fare osservare il presente provvedimento.</p> <p>4) Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990 si precisa che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.</p> <p style="text-align: center;">SI AVVISA</p> <p>- che avverso alla presente ordinanza, che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale al competente TAR o il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine, rispettivamente, di 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio comunale.</p> |
|--|--|